

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/358 DEL CONSIGLIO**del 22 febbraio 2021****recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 287, punto 8), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 16 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Con decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio ⁽²⁾, l'Estonia è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 8) della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR. L'Estonia è stata autorizzata ad applicare la misura di deroga dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, o fino all'entrata in vigore di una direttiva di modifica degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.
- (3) Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2020/285 ⁽³⁾ che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e stabilisce nuove norme per le piccole imprese, compresa la fissazione della soglia massima del volume d'affari annuo a 85 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale dello Stato membro.
- (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2020 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
- (5) Con lettera del 15 ottobre 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dall'Estonia. Con lettera del 19 ottobre 2020 la Commissione ha comunicato all'Estonia di disporre di tutte le informazioni che ritiene necessarie per la valutazione della domanda.
- (6) La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione, del 25 giugno 2008, dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l'Europa.
- (7) In base alle informazioni fornite dall'Estonia, la misura di deroga avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale. I soggetti passivi potranno ancora scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (8) La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto l'Estonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

- (9) Tenuto conto dell'incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga al fine di semplificare gli obblighi IVA attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese, è opportuno autorizzare l'Estonia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.
- (10) È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, a norma della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l'Estonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
- (11) Al fine di evitare effetti destabilizzanti, l'Estonia dovrebbe essere autorizzata ad applicare la misura di deroga senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 1° gennaio 2021, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti autorizzate dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/563.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/563,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/563, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dalla data della notifica.

Si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES
